

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1107

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BIONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2006

—————

Disposizioni per l’esenzione dall’imposizione fiscale dell’assegno
speciale erogato dalla Cassa ufficiali dell’esercito

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La cassa ufficiali dell'esercito è un organismo nato nel 1907 e finalizzato alla previdenza volontaria tra gli ufficiali dell'esercito.

Essa ha assunto personalità giuridica ai sensi della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, che ne ha reso obbligatoria l'iscrizione.

L'assegno speciale da essa erogato agli ufficiali cessati dal servizio attivo dal compimento del sessantacinquesimo anno di età ed al loro collocamento nella posizione di «riserva», è stato istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, con il chiaro intendimento di rendere meno penalizzante la differenza esistente fra stipendio e pensione alla quale erano soggetti gli ufficiali all'atto della loro cessazione dal servizio attivo.

L'istituto, quindi, era assimilabile alle odierne pensioni integrative, previste dalla attuale riforma previdenziale.

Ne è prova l'entità dell'assegno di allora: un colonnello che all'atto del collocamento in quiescenza percepiva uno stipendio di 2.500 lire mensili, collocato in quiescenza con una pensione di 1.600 lire mensili aggiungeva ad esse un assegno speciale di 404 lire sempre mensili.

Per assicurare l'entità del beneficio, la legge n. 371 del 1940, all'articolo 6, insieme alla disposizione del versamento da parte dei beneficiari di un corrispondente contributo del 2 per cento della retribuzione durante il periodo di attività di servizio, prescriveva testualmente che «per gli esercizi nei quali i proventi derivanti [da tale contributo] non risultino sufficienti per il pagamento di tale assegno saranno disposte a favore della cassa ufficiali anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato».

Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, con l'articolo 10 disponeva che «la cassa ufficiali del regio esercito provvede alla corrispondenza dell'assegno speciale esclusivamente con le proprie disponibilità all'infuori di ogni concorso statale. È soppressa la possibilità di ottenere anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371».

Dal 17 luglio 1986, in applicazione dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, l'indennità supplementare parimenti erogata dalla cassa ufficiali è stata esentata dalla imposizione fiscale senza che un analogo provvedimento sia stato adottato a favore dell'assegno speciale benché anch'esso derivante da eguale imposizione contributiva.

Con decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, le due gestioni della indennità supplementare e dell'assegno speciale sino allora separate sono state accorpate per far fronte al vistoso disavanzo della prima. All'atto dell'accorpamento la gestione dell'assegno speciale era largamente in attivo ed in possesso di un consistente patrimonio immobiliare.

L'insieme dei fatti su esposti ha provocato la perdita del requisito originario dell'assegno speciale consistente nella compensazione della differenza fra lo stipendio percepito all'atto del collocamento in quiescenza e la pensione degli ufficiali in tale posizione. Allo stato attuale ad un colonnello in quiescenza è attribuito un assegno speciale di 660 euro all'anno che dedotta l'imposizione fiscale praticata «all'origine» si riducono a soli 33,55 euro mensili!

Ciò mentre per gli ufficiali più anziani l'entità delle pensioni non agganciate alle retribuzioni in atto e non sufficientemente indicizzate rispetto al costo della vita si sono decisamente scostate dalle retribuzioni parallele né hanno possibilità di essere compensate dalla istituzione delle così dette «pensioni integrative».

Per gli ufficiali più giovani il sistema contributivo introdotto dalla riforma previdenziale ha drasticamente ridotto il rapporto pensione-retribuzione.

Vi è da aggiungere che gli attuali importi netti dell'assegno speciale sono tali che nel corso del periodo di pensionamento l'ammontare globale del percepito è, specie per

i gradi più alti, decisamente inferiore alla somma dei contributi versati.

Per un generale di corpo d'armata infatti su un complesso di versamenti contributivi fatti durante il periodo di servizio attivo pari a circa novemila euro, il totale degli assegni speciali percepiti sino al 79° anno di età (vita media dei maschi in Italia) assomma a 4.026 euro.

Alle considerazioni di cui sopra ed in particolare alla mancata detassazione dell'assegno speciale parallelamente all'analogo provvedimento adottato per l'indennità supplementare, vuole porre rimedio il presente disegno di legge rispondendo alle attese del personale fruitore o di futura fruizione dell'assegno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'assegno speciale istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, ed erogato dalla cassa ufficiali dell'esercito è escluso dalla base imponibile dei percettori ed è pertanto esente da qualsiasi imposizione fiscale.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.